



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta da:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Dott.ssa Patrizia VISAGGI | PRESIDENTE       |
| Dott.ssa Caterina BAISI   | CONSIGLIERE Rel. |
| Dott.ssa Michela PERONACE | CONSIGLIERE Aus. |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **332 /2018** R.G.L.

promossa da:

**COLAGROSSI DANIELA**, c.f. CLGDNL63P42L407C,  
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cimino ed  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, via S.  
Francesco D'Assisi n. 26, per procura a margine del ricorso  
introduttivo.

**RICORRENTE IN RIASSUNZIONE**  
**CONTRO**

**I.N.P.S. IN PROPRIO E QUALE MANDATARIO DELLA**  
**S.C.C.I. s.p.a.**, c.f. 80078750587, rappresentato e difeso dagli  
avv.ti Franca Borla e Franco Pasut, in forza di procura generale  
alle liti notaio Paolo Castellini del 21.7.2015, elettivamente



domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Istituto, in Torino via Arcivescovado 9.

### **CONVENUTO IN RIASSUNZIONE**

**Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria**

### **CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:** come da ricorso depositato il 17.5.2018.

**Per l'appellato:** come da memoria depositata il 10.9.2018.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ordinanza pubblicata il 28.2.2018 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'INPS, annullava con rinvio la sentenza di questa Corte di Appello, n.45 del 21.3.2016, che, confermando la statuizione di primo grado, aveva accolto l'opposizione di Colagrossi Daniela avverso l'avviso di addebito notificato dall'Inps il 22.3.2013, avente ad oggetto contributi a percentuale sul reddito Gestione Commercianti anno 2006, sul presupposto che al momento della notifica fosse già maturata la prescrizione quinquennale dei crediti, non riconoscendo efficacia interruttiva all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate notificato nel 2011.

Con ricorso depositato il 17.5.2018, Colagrossi Daniela ha riassunto la causa e, preso atto dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte, reiterava gli ulteriori motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa contributiva, non esaminati nelle precedenti fasi poiché ritenuti assorbiti dall'accoglimento dell'eccezione di



prescrizione, vale a dire : a) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in pendenza di impugnazione dell'avviso di accertamento del maggiore reddito dell'Agenzia delle Entrate posto a base della pretesa contributiva; b) l'estinzione di tale pretesa per effetto della definizione della lite fiscale ex art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011 e della cessazione della materia del contendere innanzi al giudice tributario; c) in subordine, la riduzione del debito contributivo nei limiti dell'importo del reddito corrispondente a quello oggetto della sanatoria fiscale (30% dell'imponibile già notificato dall'Agenzia delle Entrate). Si è costituito l'Inps e ha resistito al gravame, chiedendo il rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito per le ragioni di esposte nelle precedenti difese.

All'udienza del 27.11.2018 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.

Alla luce dei principi espressi nell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, è incontrovertibile l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo oggetto di causa, atteso che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, notificato a Colagrossi Daniela in data 17.1.2011, ha validamente interrotto il termine prescrizionale anche in relazione ai contributi a percentuale sul maggiore reddito imponibile accertato in relazione all'anno 2006, per i quali il dies



a quo della prescrizione decorreva dalla scadenza dei relativi termini di pagamento nell' anno 2007.

2.

Per quanto attiene alle ulteriori difese formulate dall'opponente, non esaminate nelle precedenti pronunce in quanto assorbite dalla statuizione in punto prescrizione, il Collegio ritiene che le stesse non meritino accoglimento e che l'Inps abbia assolto all'onere probatorio circa la fondatezza della pretesa contributiva scaturita dall'accertamento fiscale del maggior reddito.

E' pacifico in fatto che l'avviso di addebito Inps , notificato il 22.3.2013, ha ad oggetto contributi a percentuale e sanzioni per un importo complessivo di € 8.756,46, derivanti dal maggiore reddito accertato sulla base degli studi di settore dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della VERA s.a.s. di Fabio Rappoldi & c., di cui la Colagrossi è socia al 50%, e che non sono stati specificamente contestati i criteri di calcolo del debito contributivo in relazione all'ammontare della diversa base imponibile accertata pro quota in capo alla ricorrente (€ 60.972,00 in luogo di quella dichiarata, pari a € 22.672,00).

3.

Per quanto attiene al primo profilo di doglianza concernente la nullità dell'avviso di addebito ex art. 24, comma 3, d. lgs. 46/1999, in quanto emesso in pendenza di ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale avverso l'accertamento fiscale presupposto, è agevole rilevare che trattasi di eccezione



nuova e, comunque, infondata, posto che nello stesso ricorso introduttivo l'opponente dava atto che al momento della notifica dell'avviso, il 22.3.2013, il giudizio tributario si era già estinto, con declaratoria di cessazione della materia del contendere in data 4.10.2012, per definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011.

Risulta, pertanto ultronea, ogni considerazione in ordine all'oggetto e alla portata dell'effetto impeditivo previsto dall'art. 24, comma 3, d. lgs. 46/1999.

4.

Gli ulteriori profili di censura, da trattarsi congiuntamente poiché relativi all'invocata estensione alla presente controversia contributiva degli effetti della predetta definizione agevolata della lite fiscale ex art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, sono infondati.

Occorre innanzitutto ricordare che la definizione ha ad oggetto esclusivamente le *“le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio” e si perfeziona, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*”. Tali somme consistono in importi diversificati in base al valore e alla fase della lite, ove per valore della lite si intende, secondo l'art. 16 richiamato, *“l'importo*



*dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati”.*

Come si evince dal chiaro tenore letterale delle norme nonché dalla finalità espressamente indicata dal legislatore anche nella rubrica dell'articolo (*“disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria”*), si tratta di un istituto di natura deflattiva del contenzioso tributario di valore inferiore a 20.000 euro già pendente alla data del 31.12.2011, volto a liberare e concentrare le risorse dell'Agenzia delle Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite (nel caso della ricorrente il 30%).

Nel testo dell'art. 39 citato non si rinvencono elementi per ritenere che la definizione del giudizio tributario, con la cessazione della materia del contendere in merito all'ammontare dell'imposta dovuta, estenda i propri effetti alla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato



dall'Agenzia anche ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito.

Né può giungersi a tale conclusione in via analogica o sulla base di principi generali della materia, come prospettato dalla ricorrente, in quanto il silenzio della norma sul punto appare il frutto di una precisa scelta del legislatore, che, laddove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la mediazione introdotta dal successivo comma 9 dell'art. 39 d.l. 98/2011 (art. 1, comma 611 lett. a) l. 147/2013) o l'accertamento con adesione (art. 2, co. 3, d.lgs. 218/1997) o, in sede contenziosa, la conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 48 e segg. d. lgs. 546/1992, avente portata novativa degli elementi del rapporto tributario.

A differenza che per tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l'unico effetto della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 è costituito dalla mera chiusura della lite in cui è parte l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione, per effetto della cessazione della materia del contendere in ordine all'ammontare dell'imposta oggetto del giudizio tributario.

La definizione non incide sul contenuto dell'atto di accertamento "a monte", non comportando alcun accordo o revisione della base imponibile, e lascia impregiudicata l'efficacia dell'accertamento già compiuto dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1



d. lgs. 462/1997 ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul maggiore reddito (cfr. in tal senso C. App. Torino 283/2015).

Ne discende l'infondatezza delle pretese della ricorrente, volte ad un "azzeramento" dell'ammontare di tali contributi o, in subordine, ad una riduzione percentuale in misura corrispondente a quella dell'imposta versata per effetto della definizione agevolata.

5.

Per i motivi esposti, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps, devono essere respinte le domande proposte dalla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 437 c.p.c.,

pronunciando sul ricorso in riassunzione, in accoglimento dell'appello dell'Inps respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo;

condanna Colagrossi Daniela a rimborsare all'Inps le spese di lite, liquidate per il primo grado in € 1.600,00, per l'appello in € 2.000,00, per il giudizio di legittimità in € 2.200,00 e per il presente in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Così deciso all'udienza del 27.11.2018.

**IL CONSIGLIERE est.**

Dott.ssa Caterina Baisi

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Patrizia Visaggi

